Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 275

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Sabato, 29 novembre 1947 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 . Semestre L. 900 . Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*)
Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo: prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 . Semestrale L. 500 . Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.
(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 settembre 1947, n. 1301.

Abrogazione delle disposizioni concernenti le concessioni di agevolazioni fiscali, di premi di acquisto e di esercizio, di contributi, per l'autotrazione a gassogeno.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1445, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2283;

Visto il regio decreto-legge 21 novembre 1935, n. 2234;

Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1637, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2370;

Vista la legge 19 giugno 1940, n. 812;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto con il Ministro per la difesa, con il Ministro per l'industria e commercio, con il Ministro per le finanze, con il Ministro per l'agricoltura e foreste e con il Ministro per i lavori pubblici;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Sono abrogate tutte le disposizioni di legge concernenti le concessioni di agevolazioni fiscali, di premi di acquisto e di esercizio, di contributi, per l'autotrazione a gassogeno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBELLINI — CINGOLANI — TOGNI — PELLA — SEGNI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 133. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1947, n. 1302.

Norme integrative per la liquidazione della pensione di vecchiaia agli impiegati soggetti alle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, contenente modificazioni alle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la grazia e giustizia, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per i trasporti;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

L'assicurato impiegato, per il quale l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia è stata iniziata col 1° maggio 1939 o posteriormente a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, con una retribuzione superiore a L. 800 mensili e che alla data di inizio dell'assicurazione aveva superato l'età di 45 anni se uomo e di 40 se donna, ha diritto alla pensione di vecchiaia anche se non sussistono le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui agli articoli 9 (n. 1) del citato regio decreto e 3 del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, purchè possa far valere almeno cinque anni di assicurazione e un importo di contributi versati non inferiore a tanti quindicesimi di quello previsto dall'art. 3 citato per il diritto alla pensione di vecchiaia quanti sono gli anni che all'inizio dell'assicurazione risultavano mancanti al raggiungimento dell'età stabilita per il diritto alla pensione con un minimo di cinque quindicesimi dell'importo medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — DEL VECCHIO — GRASSI — TUPINI — SEGNI — CORBELLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 122. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 ottobre 1947, n. 1303.

Provvedimenti per i danneggiati dal terremoto del 10-11 maggio 1947 nelle provincie di Catanzaro e di Reggio Calabria.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il bilancio, per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per la grazia e giustizia, e per l'agricoltura e foreste;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire un miliardo cinquecentomilioni da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire seicentomilioni per ciascuno dei due esercizi 1947-48 e 1948-49 e di lire trecentomilioni per l'esercizio 1949-50, per provvedere nei Comuni delle provincie di Catanzaro e Reggio Calabria danneggiati dal terremoto del 10-11 maggio 1947, indicati nella tabella annessa al presente decreto, vistata dai Ministri per i lavori pubblici, per l'interno, per le finanze e per il tesoro:

a) alla costruzione di ricoveri stabili per le persone rimaste senza tetto ed alle indispensabili opere igieniche;

b) alla riparazione e ricostruzione di edifici di proprietà dello Stato;

c) alla concessione di sussidi per la riparazione e ricostruzione, esclusi ogni ampliamento, decorazione e abbellimento, di edifici pubblici o di uso pubblico, delle Amministrazioni provinciali e comunali nonchè di edifici destinati ad uso di culto o di beneficenza che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35 e 29 maggio 1947, n. 649;

d) alla concessione di sussidi nella spesa di riparazione o di ricostruzione di edifici urbani e rustici di proprietà privata.

Art. 2.

I lavori da eseguire a termini del precedente art. 1, lettere *a*), *b*) e *c*), sono dichiarati di pubblica utilità ed urgenti ed indifferibili, ai sensi degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Art. 3.

I sussidi per la riparazione o ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, nonchè degli edifici di culto e delle istituzioni di beneficenza, indicati alla lettera *c*) del precedente art. 1, sono concessi dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Catanzaro nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta strettamente indispensabile in base a perizia riveduta e vistata dal Genio civile.

I sussidi sono corrisposti anche ratealmente in base a certificati del Genio civile attestanti la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti.

Le domande di concessione, corredate della perizia dei lavori da eseguire e del certificato dell'autorità competente ad attestare l'appartenenza e la natura dell'edificio da riparare o da ricostruire, devono essere presentati all'ufficio del Genio civile competente entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Il sussidio di cui all'art. 3 può essere concesso anche per i lavori iniziati o eseguiti anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto purchè gli enti ed istituti civili o ecclesiastici, prima dell'inizio dei lavori ne abbiano data comunicazione all'ufficio del Genio civile competente per territorio e semprechè trattisi di lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento.

A tale fine gli interessati debbono presentare domanda all'ufficio del Genio civile competente nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

La domanda deve essere corredata degli atti tecnici e contabili da cui risultino i lavori eseguiti e la relativa spesa, nonchè del certificato dell'autorità competente ad attestare l'appartenenza e la natura dell'edificio riparato o ricostruito.

L'ufficio del Genio civile, accertati la regolare esecuzione dei lavori e l'ammontare della spesa da ammettere al sussidio, trasmetterà gli atti al Provveditorato regionale per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 5.

I proprietari di fabbricati urbani e rustici danneggiati o distrutti, che entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto ne facciano domanda all'ufficio del Genio civile competente, potranno ottenere dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Catanzaro il sussidio nella misura del 50 % della spesa prevista per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati distrutti o danneggiati, e ciò anche se i lavori di ricostruzione o di riparazione siano stati eseguiti anteriormente all'emanazione delle presenti norme e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento tecnico-contabile, purchè, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione all'ufficio del Genio civile competente per territorio.

Quando trattisi di fabbricati distrutti la spesa da tenere a calcolo per la concessione del sussidio non potrà eccedere quella risultante dai prezzi correnti nel mercato per la ricostruzione di ciascun fabbricato in rapporto al tipo e alla cubatura che esso aveva al 10 maggio 1947.

La ricostruzione deve aver luogo sull'area del fabbricato distrutto. Può essere ammessa in località diversa dello stesso abitato quando concorrono ragioni igieniche sanitarie o dipendenti da attuazione di piani regolatori o di ricostruzione, ragioni che debbono essere riconosciute caso per caso dal Genio civile.

Il contributo previsto dal presente decreto per la riparazione o ricostruzione di fabbricati rurali danneggiati o distrutti non è cumulabile con quello di cui agli articoli 43 e seguenti del testo unico sulla bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 6.

Le domande di sussidio da parte dei privati devono essere corredate dal certificato catastale di attualità e dall'atto dimostrativo del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'art. 1158 del Codice civile. A tale fine potrà essere sufficiente una dichiarazione giurata resa alla pretura o davanti ad un notaio da quattro proprietari del luogo riconosciuti tali dal pretore o dal notaio, che attestino la notoria appartenenza dell'immobile, e, per quale titolo, al richiedente il sussidio, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità dal sindaco del Comune.

Art. 7.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda per ottenere il sussidio può essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari.

Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facoltà di eseguire i lavori e di riscuotere il sussidio anche nell'interesse e nel nome degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i comproprietari, derivanti dalla concessione del beneficio.

Art. 8.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto sia composto di parti o piani o porzioni di piani appartenenti a proprietari diversi, ciascun condomino può presentare la domanda di sussidio per la parte, o pel piano, o per la porzione di piano di sua pertinenza e il sussidio è determinato in relazione alla spesa occorrente per la riparazione o ricostruzione di detta parte, o di detto piano, o di detta porzione di piano.

Qualora il condominio non ne abbia fatto richiesta, anche uno solo dei condomini può, nell'interesse e nel nome del condominio stesso, presentare la domanda di sussidio, e, in caso di effettiva esecuzione dei lavori, riscuoterlo, salvo il diritto al rimborso nei confronti dei condomini, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti fra i condomini, conseguenti al beneficio concesso.

Art. 9.

L'ufficio del Genio civile, ricevuta la domanda documentata ai sensi del precedente art. 6, redige la perizia dei lavori di riparazione o ricostruzione o, nel caso sia stata presentata dall'interessato, ne cura la revisione, comunicando gli atti col proprio parere al Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Catanzaro.

L'ufficio del Genio civile dopo l'approvazione del Provveditorato ne dà comunicazione al richiedente il sussidio.

I lavori devono essere iniziati entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione ed ultimati, con decorrenza dalla stessa data, entro diciotto mesi se trattisi di riparazione ed entro ventiquattro mesi se trattisi di ricostruzione, salvo proroga che può essere concessa per gravi e giustificati motivi dagli uffici del Genio civile per un periodo di tempo non superiore a quello originariamente fissato.

Se nei termini di cui al precedente comma i lavori non vengono iniziati od ultimati, la concessione del beneficio è revocata in tutto o per la parte di sussidio non ancora corrisposta.

Al beneficiario che abbia iniziato i lavori nel termine stabilito possono essere corrisposti acconti in corso di esecuzione delle opere e in base a stati di avanzamento, nella misura del 40 % della spesa contabilizzata, sempre quando l'acconto da corrispondere risulti non inferiore a lire ventimila e i lavori eseguiti risultino conformi al progetto approvato.

Il residuo a saldo è pagato dopo il collaudo semprechè i lavori siano ultimati nel termine fissato o prorogato.

Dell'avvenuta ultimazione il beneficiario deve dare comunicazione all'ufficio del Genio civile per mezzo di cartolina postale raccomandata.

Art. 10.

La cessione del sussidio è vietata salvo quanto disposto nel successivo art. 11 e fatta eccezione per il caso nel quale la cessione venga effettuata a favore dell'im-

presa assuntrice dei lavori di riparazione e di ricostruzione allo scopo di facilitare l'esecuzione dei lavori stessi e venga dall'Amministrazione concedente per tale causa riconosciuta, a suo insindacabile giudizio.

La cessione del sussidio deve essere fatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio e notificata al Provveditorato regionale alle opere pubbliche che ha concesso il sussidio.

Art. 11.

Le Casse di risparmio sono autorizzate a concedere ai proprietari dei fabbricati distrutti o danneggiati finanziamenti contro cessione del sussidio spettante ai sensi dei precedenti articoli. Le Casse devono effettuare le somministrazioni in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.

Oltre il riconoscimento della cessione del sussidio alla Cassa di risparmio finanziatrice e la concessione dei benefici tributari previsti dall'art. 15 del presente decreto, lo Stato non assume alcun altro onere nè alcuna responsabilità per l'estinzione del finanziamento.

Art. 12.

I finanziamenti di cui all'articolo precedente possono essere garantiti da ipoteca oltrechè dalla cessione del sussidio dello Stato.

L'ipoteca può essere iscritta anche su una congrua parte del terreno pertinente all'edificio o del fondo del quale l'edificio costituisce pertinenza.

Tale ipoteca prevale su ogni altra esistente ed anche sui crediti privilegiati, a condizione che la somma somministrata sia stata impiegata nella esecuzione dei lavori. Questa condizione deve risultare da attestazione dell'ufficio del Genio civile.

Se per i finanziamenti sono dal debitore rilasciati effetti cambiari, questi possono essere garantiti da ipoteca a norma del comma precedente.

Nelle note da presentarsi per la inscrizione dell'ipoteca, deve dichiararsi che l'ipoteca stessa è concessa ai sensi e per gli effetti del primo comma del presente articolo. Eguale dichiarazione deve farsi nell'annotazione della eseguita iscrizione dell'ipoteca che il conservatore appone agli effetti cambiari.

Art. 13.

Nell'esecuzione dei lavori di ricostruzione e di riparazioni di cui al presente decreto è obbligatoria l'osservanza delle speciali norme tecniche di edilizia asismica, ferma restando la classificazione dei Comuni indicati nell'unita tabella, nelle categorie di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 23 novembre 1937, n. 2105, convertito nella legge 25 giugno 1938, n. 710.

Art. 14.

I fabbricati costruiti dallo Stato per alloggio dei senza tetto sono dati provvisoriamente in consegna ai Comuni che ne cureranno la gestione.

Gli assegnatari degli alloggi devono corrispondere il canone di locazione stabilito all'atto dell'assegnazione dal Comune e determinato in relazione alla somma occorrente per spese generali e di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alloggio stesso, comprensivo anche di una quota per interesse in ragione del 0,50 % dell'importo di costruzione. La quota di canone costituita dagli interessi è versata al Tesoro dello Stato.

Il Comune terrà per la gestione una contabilità separata.

Ai Comuni che ne facciano richiesta i fabbricati potranno essere ceduti in proprietà con le modalità ed alle condizioni stabilite dagli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 11 maggio 1942, n. 581.

Art. 15.

Gli atti e i contratti inerenti alla attuazione del presente decreto, compresi gli atti di cessione del contributo dello Stato, a favore delle imprese assuntrici dei lavori di riparazione e di ricostruzione e a favore delle Casse di risparmio finanziatrici dei lavori stessi, e gli atti di costituzione di ipoteca, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessioni governative e dai diritti catastali.

Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari nonchè i diritti e i compensi spettanti agli uffici del Registro e delle imposte dirette.

Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Art. 16.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI — EINAUDI — SCELBA — PELLA — DEL VECCHIO — GRASSI — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 135. — FRASCA

Tabella contenente l'elenco dei Comuni danneggiati dal terremoto del 10-11 maggio 1947

PROVINCIA DI CATANZARO

1. Acquaro
2. Albi
3. Amaroni
4. Amato
5. Argusto
6. Badolato
7. Borgia
8. Brognaturo
9. Capistrano
10. Caraffa
11. Carlopoli
12. Catanzaro
13. Cenadi
14. Centrache
15. Chiaravalle
16. Cicala
17. Cortale
18. Davoli
19. Dinami
20. Feroleto
21. Filadelfia
22. Fossato Seralta
23. Gagliato
24. Gasperina
25. Girifalco
26. Guardavalle
27. Isca sullo Jonio
28. Marcellinara
29. Miglierina
30. Mileto
31. Montauro
32. Montepaone
33. Monterosso
34. Olivadi
35. Palermiti
36. Pentone
37. Petrizzi
38. Sant'Andrea sullo Jonio
39. Santa Caterina sullo Jonio
40. San Floro

41. San Sostene
42. San Vito sullo Jonio
43. Satriano
44. Sellia
45. Sersale
46. Serrastretta
47. Settingiano
48. Simbario
49. Simeri e Crichi
50. Sorbo S. Basile
51. Sorianello
52. Soverato
53. Spadola
54. Squillace
55. Staletti
56. Taverna
57. Tiriolo
58. Torre di Ruggiero
59. Vallefiorita

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

1. Bivongi
2. Camini
3. Caulonia
4. Monasterace
5. Pazzano
6. Placanica
7. Stignano
8. Stilo

Visto:

Il Ministro per i lavori pubblici
TUPINI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per le finanze
PELLA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1947, n. **1304**.

Trattamento di malattia dei lavoratori del commercio, del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138, sulla costituzione dell'Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 213, concernente modificazioni delle vigenti disposizioni sull'assicurazione di malattia per i lavoratori dell'industria;

Visto il decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, concernente la determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, concernente la disciplina provvisoria del carico contributivo per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, concernente integrazioni e modifiche sulla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Fin quando non sarà provveduto a disciplinare in modo organico e generale l'assicurazione contro le malattie dei lavoratori, si applicano le disposizioni del presente decreto legislativo diretto a regolare il vigente ordinamento del settore dei lavoratori del commercio e di quello del credito, assicurazione, e servizi tributari appaltati, in modo analogo a quello disposto col decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 213, concernente modificazioni delle vigenti disposizioni sull'assicurazione e malattia per i lavoratori dell'industria e col decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, concernente modificazioni delle vigenti disposizioni sull'assicurazione di malattia per i lavoratori in agricoltura.

Art. 2.

Le indennità giornaliere di malattia e gli altri assegni in denaro per gli iscritti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, appartenenti al settore del commercio e a quello del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati ed i contributi dovuti per l'assicurazione malattia, sono stabiliti nelle misure indicate nelle tabelle *A*) e *B*) allegate al presente decreto e vistate, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Le tabelle predette possono essere modificate in tutto o in parte con decreto del Capo provvisorio dello Stato sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa con il Ministro per il tesoro, sentito l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le organizzazioni sindacali interessate, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Fin quando non sarà diversamente disposto, si applicano, per il carico contributivo, le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, concernente la disciplina provvisoria del carico contributivo per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale.

Art. 3.

L'indennità giornaliera di malattia è dovuta a decorrere dal 4° giorno di malattia e per un periodo massimo di 180 giorni in un anno.

I contributi sono dovuti sul complessivo importo delle retribuzioni effettivamente corrisposte.

Agli effetti della determinazione della indennità giornaliera di malattia e della determinazione dell'importo dei contributi, per restrizione s'intende quella risultante dall'applicazione delle norme stabilite con il decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, concernente la determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari.

Art. 4.

Alle prestazioni sanitarie di cui all'art. 5 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie provvede per mezzo della propria organizzazione sanitaria nei limiti e con le norme attualmente vigenti per il settore dell'industria.

Le prestazioni sanitarie sono concesse per un periodo massimo di 180 giorni in un anno.

Art. 5.

Gli iscritti aventi qualifica impiegatizia, i quali preferiscono di avvalersi anzichè dell'organizzazione sanitaria dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, di medici e di luoghi di cura di proprio gradimento, debbono farne dichiarazione all'Istituto stesso al principio di ogni anno.

In questi casi l'iscritto ha diritto ad una quota di concorso nella spesa effettiva in misura uguale a quella della spesa che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie avrebbe sopportata con la prestazione diretta. A questo fine l'Istituto predetto predisporrà un'apposita tariffa che sarà sottoposta all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; con la tariffa saranno anche stabilite le norme e

i limiti per le prestazioni a rimborso ed in particolare quella per il controllo delle prestazioni, uniformandole alle norme vigenti per il settore dell'industria.

La dichiarazione prevista nel primo comma dovrà essere fatta per l'anno 1947 entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 6.

Le prestazioni sanitarie di cui all'art. 4 si estendono con le norme e nei limiti vigenti per il settore dell'industria, anche ai componenti il nucleo familiare degli iscritti.

Agli effetti del precedente comma sono considerati componenti il nucleo familiare:

1) il coniuge, purchè non separato legalmente per sua colpa;

2) i figli legittimi, naturali ed adottivi fino all'età di 18 anni e senza limite di età se permanentemente inabili al lavoro e, se si tratta di figlie nubili, siano viventi a completo carico dell'iscritto;

3) i genitori a carico dell'iscritto purchè abbiano superato i 60 anni di età per il padre ed i 55 anni per la madre e senza limiti di età se permanentemente inabili al lavoro;

4) i fratelli e le sorelle dell'iscritto ed a suo carico nelle condizioni previste nel numero 2).

Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati e sono equiparati ai genitori le persone cui gli esposti sono regolarmente affidati.

Sono esclusi dal diritto alle prestazioni le persone occupate in lavoro remunerativo anche se non sussista per esse l'obbligo dell'assicurazione.

Sono considerate permanentemente inabili al lavoro le persone riconosciute affette da inabilità permanente non inferiore al 50 %.

Art. 7.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti non si applicano al personale dipendente dagli enti di diritto pubblico.

Il personale, comunque denominato, dipendente da tutti gli enti di diritto pubblico, è iscritto obbligatoriamente all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico. L'obbligo dell'iscrizione è confermato per il personale dipendente dagli enti compresi nell'elenco allegato al regio decreto 4 settembre 1940, n. 1483, che approva il regolamento di esecuzione della legge 28 luglio 1939, n. 1436, concernente il riordinamento dell'ente predetto.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il parere del Consiglio di Stato, decide sull'obbligo dell'iscrizione del personale dipendente dagli enti la cui qualifica di persona giuridica pubblica non risulti espressamente dichiarata in leggi, regolamenti o decreti.

Il parere del Consiglio di Stato e la decisione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di cui al comma precedente, hanno effetto limitatamente ai fini del presente decreto.

Restano in vigore tutte le disposizioni contenute nella legge 28 luglio 1939, n. 1436, nel regolamento di esecuzione della legge stessa e nelle successive modificazioni.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — GRASSI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 160. — VENTURA

A) **Tabella delle prestazioni**

1) Indennità giornaliera di malattia (settore del commercio).

Addetti al commercio.

Indennità giornaliera in misura uguale a metà dell'intera retribuzione.

Qualora i contratti di lavoro garantiscano ai lavoratori una indennità giornaliera di malattia superiore a quella suindicata ed i datori di lavoro vogliano provvedere al migliore trattamento per mezzo dell'Istituto nazionale anzichè direttamente, questo applicherà nei confronti di essi un supplemento di contributo nella misura proposta dall'Istituto nazionale ed approvata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Lavoratori barbieri e parrucchieri. Operai dipendenti da proprietari di fabbricati. Operai stagionali avventizi e giornalieri dipendenti da aziende ortofrutticole.

Indennità giornaliera in misura uguale al 50 % della retribuzione giornaliera media percepita nel mese precedente la malattia considerato il mese di venticinque giornate lavorative.

Turnisti dipendenti da aziende di panificazione.

Indennità giornaliera in misura uguale al 50 % della retribuzione giornaliera media percepita nei tre mesi precedenti quello in cui è stata denunciata la malattia, considerato questo periodo come composto di novanta giorni.

Per le altre categorie (*impiegati dipendenti da proprietari di fabbricati. Piazzisti e viaggiatori. Portieri*). Solo prestazioni sanitarie.

2) Assegni di parto (assegni per i settori del commercio e del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati).

In caso di parto di una lavoratrice iscritta è corrisposto un assegno di lire 1000.

3) Assegni per il caso di morte (settore del commercio).

In caso di morte di un iscritto è corrisposto un assegno funerario di L. 2000.

Settore del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati:

A) in caso di morte dell'iscritto: L. 20.000;

B) in caso di morte del coniuge: L. 15.000;

C) in caso di morte di un altro appartenente al nucleo familiare: L. 10.000;

D) per i nati morti: L. 5.000.

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

B) **Tabella dei contributi**

Settori del commercio e del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati.

Le aliquote di contributo sono le seguenti:

1) il 4,50 % dell'importo complessivo delle retribuzioni per le categorie per le quali è stabilito il diritto all'indennità giornaliera di malattia;

2) il 3 % dell'importo predetto per le altre categorie.

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 novembre 1947, n. 1305.

Istituzione di una bandiera navale per la Marina militare e per la Marina mercantile.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2264;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' istituita per la Marina militare e per la Marina mercantile una bandiera navale conforme ai modelli risultanti dalla tavola annessa al presente decreto, firmata dai Ministri per la difesa e per la marina mercantile.

Per la Marina militare, la bandiera navale è costituita dal tricolore italiano, caricato, al centro della banda bianca, dall'emblema araldico della Marina militare, rappresentante in quattro parti gli stemmi delle Repubbliche marinare (Venezia-Pisa-Genova-Amalfi), e sormontata da una corona turrita e rostrata.

Per la Marina mercantile, la bandiera navale è costituita dal tricolore italiano, caricato, al centro della banda bianca, dallo stemma araldico indicato nel precedente comma, senza corona turrita e rostrata, e con il Leone di San Marco con libro, anzichè con spada.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CINGOLANI — CAPPA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *novembre* 1947
Atti del Governo, registro n. 14, *foglio n.* 162. — FRASCA

N. B. – La tavola di cui all'art. 1 verrà pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1947.

Approvazione delle condizioni particolari di polizza relative ad una tariffa attualmente in vigore, presentate dalla Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni particolari di polizza relative ad una tariffa di assicurazione attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le condizioni particolari di polizza relative alla tariffa di assicurazione R I - rendita complementare di invalidità - approvata con decreto Ministeriale 8 luglio 1938, presentate dalla Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Roma.

Roma, addì 3 novembre 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(4777)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1947.

Sostituzione di consiglieri di amministrazione dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Considerato che il conte Raimondo Orrù e l'avv. Giuseppe Cau, nominati consiglieri di amministrazione del citato Istituto, con decreto Ministeriale 17 maggio 1947, hanno rassegnate le dimissioni e che pertanto occorre provvedere alla loro sostituzione;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il cav. uff. avv. Antonio Pischedda fu Raffaele e l'avv. don Filippo Asquer fu Francesco, sono nominati consiglieri di amministrazione dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari, in sostituzione del conte Raimondo Orrù e dell'avv. Giuseppe Cau dimissionari, e resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1947.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

(4828)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1947.

Dichiarazione di inefficacia nei confronti dell'Amministrazione dello Stato delle disposizioni emanate da organi della repubblica sociale italiana nei confronti dell'automezzo targato « Marina 66114 ».

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Ritenuto che con decreto motivato del Ministro per la marina in data 20 settembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20 settembre 1945 venivano invalidate ai sensi dell'art. 4 del decreto luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, tutte le disposizioni di servizio riguardanti la illegittima destinazione ed utilizzazione di automezzi appartenenti all'Amministrazione della marina e caduti, dopo l'8 settembre 1943, in possesso di organi della sedicente repubblica sociale italiana; considerato che il Tribunale di Roma, con sentenza del 27 marzo 1947 in causa Romano Giovanni contro Ministero marina, ha ritenuto che tale invalidazione delle suddette disposizioni avrebbe dovuto essere fatta in relazione a ciascun automezzo; che, pur non potendosi condividere tale opinione, tuttavia, non essendo ancora scaduto il termine previsto dal citato art. 4 del decreto luogotenenziale n. 249 (prorogato al 31 marzo 1948 col decreto legislativo 31 ottobre 1947, n. 1153), è il caso, ad evitare equivoci, di emettere apposito provvedimento che confermi che, col decreto Ministeriale 20 settembre 1945 su citato, si intendevano invalidare anche le disposizioni di servizio emanate dagli organi della repubblica sociale italiana per la circolazione dell'automezzo targato « R.M. 66114 », automezzo che ha investito Romano Giovanni e che risulta aver sempre circolato, durante l'occupazione tedesca, nell'esclusivo interesse militare della repubblica sociale italiana;

Visto l'art. 4 del decreto luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Decreta:

Sono dichiarate inefficaci e prive di qualsiasi effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione dello Stato tutte le disposizioni di servizio emanate sotto qualsiasi forma da organi della repubblica sociale italiana relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione dell'automezzo targato « Marina 66114 ».

Roma, addì 11 novembre 1947

Il Ministro: CINGOLANI

(4963)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1947.

Estensione ai Comuni mistilingui della provincia di Trento dell'uso dei moduli dei registri di stato civile e delle formule relative già approvati per la provincia di Bolzano.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 15, 26 e 33 del regio decreto 1° luglio 1939, n. 1238, per l'ordinamento dello stato civile;

Visto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento straordinario 31 maggio 1947, n. 123, col quale furono approvati i moduli per i registri dello stato civile e le formule per gli atti dello stato civile nella provincia di Bolzano;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 772, del Capo provvisorio dello Stato sull'uso della lingua tedesca nei Comuni mistilingui della provincia di Trento;

Decreta:

Articolo unico.

Dal primo gennaio 1948, nei Comuni mistilingui della provincia di Trento (Bronzolo, Cortaccia, Egna, Magrè, Montagna, Ora, Salorno, Termeno, Trodena e Valdagno), gli atti dello stato civile saranno iscritti nei rispettivi registri secondo i moduli e le formule approvati con il decreto Ministeriale su citato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1947

Il Ministro: GRASSI

(4956)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Ricci Caterina avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 230 decisioni — N. 301/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 11 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dalla signora Ricci Caterina di Ettore e di Dinari Adele, nata a Roma il 5 ottobre 1912, ivi residente, via Ciro Menotti, 24, ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

Devesi dunque accogliere il ricorso, per non avere la Ricci svolto attività informativa politica nell'interesse del regime fascista.

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Ricci Caterina e ordina la cancellazione del suo nome dallo elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 11 novembre 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(4865)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia moderna presso l'Università di Torino, cui la competente Facoltà di lettere e filosofia provvede mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Torino è vacante la cattedra di storia moderna, cui la competente Facoltà di lettere e filosofia intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento suddetto, dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata, entro i trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4964)

Vacanza della cattedra di diritto processuale civile presso l'Università di Ferrara, cui la competente Facoltà di giurisprudenza provvede mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Ferrara è vacante la cattedra di diritto processuale civile, cui la competente Facoltà di giurisprudenza intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento suddetto, dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata, entro i trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4896)

Vacanza della cattedra di filologia romanza presso l'Università di Padova, cui la Facoltà stessa provvede mediante trasferimento.

Si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova, è vacante la cattedra di filologia romanza, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà medesima, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4930)

Ruoli di anzianità del Ministero della pubblica istruzione e delle dipendenti Amministrazioni secondo la situazione al 1° gennaio 1947.

A norma dell'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale del Ministero della pubblica istruzione e delle Amministrazioni dal medesimo dipendenti, secondo la situazione al 1° gennaio 1947.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità, dovranno essere presentati a questo Ministero nel termine di sessanta giorni alla data di pubblicazione del presente avviso.

(4931)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa autotrasporti « Transitalia », con sede in Genova e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 novembre 1947, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa autotrasporti « Transitalia », con sede in Brescia, ed è stato nominato commissario il rag. Rocco Sabatino.

(4918)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale 13 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1947, registro n. 17, foglio n. 333, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Potenza, di un mutuo di L. 29.695.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4919)

Autorizzazione al comune di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Potenza è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 25 settembre 1947, n. 2418; importo: L. 15.390.000.

(4920)

Autorizzazione al comune di Brindisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Brindisi è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 6 ottobre 1947, n. 2509; importo: L. 7.660.000.

(4921)

Autorizzazione al comune di Alessandria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Alessandria è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati il seguente mutuo:

decreto interministeriale: 11 ottobre 1947, n. 2628; importo L. 50.400.000.

(4957)

Autorizzazione al comune di Matera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Matera è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 9 ottobre 1947, n. 2419; importo: L. 4.900.000.

(4922)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 9.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 1943, serie H, n. 832 del capitale nominale di L. 20.500 e serie I, n. 764, del capitale nominale di L. 15.000 intestati a Tassara Elisa fu Giuseppe, moglie di Bonzanigo Stefano col pagamento degli interessi in Genova.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 19 luglio 1947

(3320) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2a *pubblicazione*). Elenco n. 3.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 %	1277	445 —	Arena *Natale* fu Luigi, interdetto sotto la tutela del fratello Fortunato, dom. in Chiusa Pesio (Cuneo).	Arena *Giuseppe Natale* fu Luigi, ecc., come contro.
Id.	1278	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	20390	995 —	D'Andrea *Mario* e Amelia fu Michele, minori sotto la patria potestà della madre Caione Lucia, dom. a Sant'Agata di Puglia.	D'Andrea *Leopoldo* e Amelia fu Michele, ecc., come contro.
Id.	20394	920 —	D'Andrea *Mario* fu Michele, ecc., come sopra.	D'Andrea *Leopoldo* fu Michele, ecc., come sopra.
Id.	20395	610 —	D'Andrea Amelia e *Mario* fu Michele, ecc., come sopra, con usufrutto a Caione Lucia fu Leonardo.	D'Andrea Amelia e *Leopoldo*, ecc., come sopra, con usufrutto a Caione Lucia fu Leonardo.
Id.	204641	2.000 —	Decatra Rita di *Francesco*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Voghera (Pavia), vincolata di usufrutto.	Decatra Rita di *Attilio*, ecc., come contro.
Id.	37259	435 —	Cefaratti *Vincenzina* fu Orazio, moglie di Giuseppe d'Alesio, dom. a Casalnuovo Monterotaro (Foggia), vincolata.	Cefaratti *Faustina Vincenza Maria* fu Orazio, ecc., come contro.
Id.	61129	8.970 —	De Rossi *Lello* di Alberto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Napoli.	De Rossi *Raffaello* di Alberto, ecc., come contro.
Id.	113835	850 —	Gazzano Massimo di Ido, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Chiavari (Genova), con usufrutto a Della Torre *Gasperina* fu Bartolomeo ved. di Gazzano Angelo.	Gazzano Massimo di Ido, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Chiavari (Genova), con usufrutto a Della Torre *Maria Rosa Gasperina* fu Bartolomeo ved. Gazzano Angelo.
Id.	55352	2.600 —	Falorni *Adele* fu Angelo, nubile interdicenda, rappresentata dal curatore provvisorio Baccani Paolo fu Serafino, dom. a Firenze.	Falorni *Maria Adele* fu Angelo, ecc., come contro.
Id.	162822	2.295 —	Ospedale di Circolo di Varese, con usufrutto a Fidanza *Cora* fu Giuseppe ved. Redaelli.	Ospedale di Circolo di Varese, con usufrutto a Fidanza *Luigia Corina* fu Giuseppe ved. Redaelli.
Id.	204153	110 —	Ospedale di Circolo di Varese, con usufrutto a Redaelli *Cora* Fidanza fu Giuseppe.	Come sopra
P. R. 3,50 % (1934)	278271	2.828 —	Ospedale di Circolo di Varese, con usufrutto a Fidanza *Cora* o *Corina* di Giuseppe ved. Redaelli.	Come sopra.
Id.	197321	175 —	Carusillo Michele e *Giuseppe* fu Antonio, minori sotto la tutela del nonno materno Spirito Giuseppe.	Carusillo Michele e *Mario Dolor Giuseppe* fu Antonio, ecc., come contro.
Id.	42657	427 —	Lenzi *Adele* fu Serafino, moglie di Del Ponte Giovanni, dom. a Genova, vincolata.	Lenzi *Maria Adele*, ecc., come contro.
Id.	399029	1.400 —	Mistò *Ettore* fu Francesco, interdetto sotto la tutela della sorella Maria, nubile, domic. in Besana Brianza (Milano).	Mistò *Angelo-Ettore detto Ettore* fu Francesco, ecc., come contro.
Id.	184347	122,50	Pantano *Minuccio* di Luigi, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Scaletta Zanglea (Messina), con usufrutto a De Luca Elvira fu Cesare, nubile, dom. a Scaletta Zanglea (Messina).	Pantano *Antonino Celestino Gaetano*, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	316708	56 —	Pantano *Minuccio* di Luigi, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Scaletta Zanglea (Messina), con usufrutto a De Luca Elvira fu Cesare, nubile, dom. a Scaletta Zanglea (Messina).	Pantano *Antonino Celestino Gaetano*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	380617	1.260 —	Cravenna *Elena* fu Giovanni moglie di Borro Antonio, dom. in Genova, vincolata.	Cravenna *Maria Elena*, ecc., come contro.
Id.	4121	182 —	Crovo *Adelaide* fu *Agostino* moglie di Lorenzo Benvenuto, dom. a Chiavari (Genova).	Crovo *Maria Adelaide* fu *Gio-Agostino*, ecc., come contro.
Id.	792320	140 —	Arduin *Francesca* fu Casimiro, nubile, domic. a Torino.	Arduin *Fanny Lodovica Maria Barbara* fu Casimiro, nubile, dom. a Torino.
Id.	792321	525 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	725290	108,50	Pernice *Vincenzina* fu Gaetano, minore sotto la patria potestà della madre De Contreras Carolina fu Francesco ved. di Pernice Gaetano, dom. in Palermo, vincolata.	Pernice *Maria Vincenza* fu Gaetano, ecc., come contro.
Id.	725292	329 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	725299	217 —	Come sopra, senza vincolo.	Come sopra, senza vincolo.
Id.	725291	108,50	Pernice *Carolina* fu Gaetano moglie di Castellucci Giovanni, dom. in Palermo, vincolato.	Pernice *Maria Carolina* fu Gaetano, ecc., come contro.
Id.	725293	329 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	523735	287 —	Bertolini Anna, Albina, *Teresa* ed Elisabetta fu Gaetano; la prima, moglie di Butera Arduino; le altre due nubili; l'ultima, minore sotto la patria potestà della madre Boccia Enrichetta ved. Bertolini, tutte quali eredi indivise del padre e dom. in Roma, vincolata.	Bertolini Anna, Albina, *Maria Teresa* ed Elisabetta, ecc., come contro.
B. T. 4 % (1943) Serie H	751	Cap. nom. 1.000 —	Lavezzo Giuseppe fu Angelo, vincolato di usufrutto.	Lavezzo Giuseppe fu Angelo, *minore sotto la tutela di Cuneo Giovanni fu Natale*, vincolato d'usufrutto.
Id. Serie I	690	10.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie H	752	10.000 —	Lavezzo Eugenio fu Angelo, vincolato d'usufrutto.	Lavezzo Eugenio fu Angelo, *minore*, ecc., come sopra.
Id. Serie I	691	1.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie H	750	6.000 —	Lavezzo Giovanni fu Angelo, vincolato d'usufrutto.	Lavezzo Giovanni fu Angelo, *minore*, ecc., come sopra.
Id. Serie I	689	5.500 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. 5 % (1950) Serie 6ª	11	1.500 —	Sartori *Rosina Davini* fu Giacomo, dom. a Vescovato.	Sartori *Alma Pierina Rosa* fu Giacomo ved. Davini, dom. a Vescovato.
Id. Serie 15ª	5	14.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 15ª	6	4.000 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. 5 % (1944) Serie speciale	1724	100 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. 5 % (1943) Serie D	1100	30.000 —	Valentino Lucia, Vincenzo, *Maria* ed Elena di Vincenzo, minori sotto la patria potestà del padre, con usufrutto a Valentino Vincenzo.	Valentino Lucia, Vincenzo, *Mario* ed Elena, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. 5 % (1943) Serie E	1445	2.000 —	Valentino Lucia, Vincenzo, *Maria* ed Elena, di Vincenzo, minori sotto la patria potestà del padre, con usufrutto a Valentino Vincenzo.	Valentino Lucia, Vincenzo *Mario* ed Elena, ecc., come contro.
B. T. 5 % (1950) Serie 27ª	133	1.000 —	Granato Felice fu Bartolomeo, minore sotto la patria potestà della madre *Navarella* Margherita ved. Granato Bartolomeo, domic. in Nocera Inferiore (Salerno).	Granato Felice fu Bartolomeo, minore sotto la patria potestà della madre *Navarelli* Margherita, ecc., come contro.
Id.	134	500 —	Come sopra, con usufrutto vitalizio a *Navarella* Margherita ved. Granato Bartolomeo.	Come sopra, con usufrutto vitalizio a *Navarelli Margherita*, ecc., come contro.
Id. Serie 35ª	62	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 30 ottobre 1947

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4652)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 21.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 40196 — Data: 21 settembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Brofferio Tullio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 1600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 574 — Data: 10 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Imperia — Intestazione: Daprelà Stefano fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 14.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8895 — Data: 15 maggio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Collaretto Angela fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 62 — Data: 3 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Latina — Intestazione: Guglielmi Bartolomeo — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 3400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 45 — Data: 14 dicembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Vicenza — Intestazione: Stocco Pietro fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 136 — Data: 7 febbraio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Di Giorgi Casimira in Spampinato di Antonino — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita: L. 2365.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27 — Data: 5 luglio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Gramaglia Giuseppina fu Gerardo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Capitale: L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12 — Data: 18 settembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cremona — Intestazione: Grandini Gino di Pietro — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 %, nominativi 1 — Capitale: L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13 — Data: 18 settembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cremona — Intestazione: Grandini Gino di Pietro — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 %, nominativi 1 — Capitale: L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 14 — Data: 18 settembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cremona — Intestazione: Grandini Gino di Pietro — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 %, nominativi 1 — Capitale: L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 — Data: 18 settembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cremona — Intestazione: Grandini Gino di Pietro — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 %, nominativi 1 — Capitale: L. 4000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 20 ottobre 1947

p. *Il direttore generale*: CRESTINI

(4457)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 OTTOBRE 1947

ATTIVO

Voce			Importo
Oro in cassa	L.		523.400.033, 19
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.798.105 —
Cassa	»		991.420.419, 53
Portafoglio su piazze italiane	»		109.197.078.328, 60
Effetti ricevuti per l'incasso	»		8.099.292, 49
Anticipazioni	»		27.815.844.611, 46
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»		6.937.024.428, 88
Disponibilità in divisa all'estero	»		7.048.221.619 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato di proprietà della Banca	»		37.498.098.334, 13
Immobili per gli uffici	»		32.930.216, 83
Debitori diversi	»		21.463.199.392, 31
Partite varie	»		4.574.033.823, 79
Anticipazioni al Tesoro — Temporanee	»		1.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro — Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle forze Alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle forze Alleate	L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime	»	32.947.684.211 —	
			146.844.165.581 —
Conto corrente del Tesoro per il Servizio di Tesoreria	L.		23.827.315.363, 69
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	»		75.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		7.002.735.401, 28
U. I. C. Parziale finanziamento valute gestione cambi	»		4.193.293.991, 28
Spese	»		6.398.249.321, 77
	L.		824.824.899.264, 14
Depositi in titoli e valori diversi	»		1.564.828.646.448, 80
	L.		2.389.653.545.712, 94
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		86.209.069, 11
TOTALE GENERALE	L.		2.389.739.754.782, 05

PASSIVO

Voce			Importo
Circolazione dei biglietti Banca	L.	611.908.946.250 —	
Circolazione Amlire:			
in emissione L. 113.896.481.370 —			
in cassa e in viaggio » 45.654.835.838 —	»	68.241.645.532 —	
Circolazione totale	L.		630.150.591.782 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		16.312.397.252, 59
Depositi in conto corrente liberi	»		38.309.670.366, 97
Conti correnti vincolati	»		68.560.237.212, 93
Creditori diversi	»		13.975.677.638, 94
Rendite del corrente esercizio	»		6.495.033.854, 72
	L.		823.803.608.208, 20
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	408.521.157, 32	
Fondo di riserva straordinario	»	312.769.898, 62	
			1.021.291.055, 94
	L.		824.824.899.264, 14
Depositanti	»		1.564.828.646.448, 80
	L.		2.389.653.545.712, 94
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		86.209.069, 11
TOTALE GENERALE	L.		2.389.739.754.782, 05

(4955) *Il direttore generale:* MENICHELLA *Il capo servizio Ragioneria generale:* PIERINI

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Parma.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Parma in data 21 novembre 1946, n. 25351, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Parma, è costituita come appresso:
presidente:
dott. Angelo Olivero, vice prefetto;
componenti:
dott. Giuseppe Purpura, medico provinciale;
prof. Giuseppe Delle Piane, direttore della clinica ostetrica ginecologica dell'Università di Parma;
prof. Mario Vecchi, docente in ostetricia;
Ione Lanzani, ostetrica condotta;
segretario:
dott. Nicola Di Paola.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 5 novembre 1947

L'Alto Commissario: PERROTTI

(4934)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Parma 15 novembre 1946, n. 23428, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma, è costituita come appresso:
presidente:
dott. Angelo Olivero, vice prefetto;
componenti:
dott. Giuseppe Purpura, medico provinciale;
prof. Giuseppe Razzaboni, direttore della clinica chirurgica generale della Università di Parma;
prof. Michele Bufano, direttore della clinica medica dell'Università di Parma;
dott. Antonio Gherardi, medico condotto;
segretario:
dott. Nicola Di Paola.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 5 novembre 1947

L'Alto Commissario: PERROTTI

(4935)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Salerno in data 1° giugno 1947, n. 12137, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno, è costituita come appresso:
presidente:
dott. Leopoldo Perongini, vice prefetto;
componenti:
prof. Gaetano Del Vecchio, medico provinciale;
prof. Raffaele Lettieri, libero docente in clinica chirurgica presso l'Università di Napoli;
dott. Guglielmo Pepe, primario medico presso gli ospedali riuniti di Salerno;
dott. Giovanni Pisapia, medico condotto;
segretario:
dott. Ercole Manzi.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 18 novembre 1947

L'Alto Commissario: PERROTTI

(4936)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Salerno.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Salerno in data 1° giugno 1947, n. 12137, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Salerno, è costituita come appresso:

presidente:

dott. Leopoldo Perongini, vice prefetto;

componenti:

prof. Gaetano Del Vecchio, medico provinciale;

prof. Mario Mazzeo, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Napoli;

prof. Antonio Risi, libero docente di patologia medica presso l'Università di Napoli;

dott. Eugenio Gravagnuolo, ufficiale sanitario di Salerno;

segretario:

dott. Ercole Manzi.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 18 novembre 1947

L'Alto Commissario: PERROTTI

(4937)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Salerno in data 1° giugno 1947, n. 54372, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno, è costituita come appresso:

presidente:

dott. Leopoldo Perongini, vice prefetto;

componenti:

prof. Gaetano Del Vecchio, medico provinciale;

prof. Antonio Merlino, direttore della scuola ostetrica di Salerno;

dott. Giovanni Medici, specialista in ostetricia e ginecologia;

Francesca Guidotti, ostetrica condotta;

segretario:

dott. Ercole Manzi.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la la sua sede in salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 18 novembre 1947

L'Alto Commissario: PERROTTI

(4938)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso a quattro posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale di cassa della Tesoreria centrale, della Cassa speciale dei biglietti di Stato e della Zecca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 15 agosto 1946, col quale è stato indetto un concorso per esami a quattro posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale di cassa della Tesoreria Centrale, della Cassa speciale dei biglietti di Stato e della Zecca;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 18 novembre 1947, n. 128017/12106/2.8.2/1.3.1, con la quale si autorizza lo svolgimento delle prove scritte del suindicato concorso nei giorni 15, 16 e 17 dicembre 1947;

Determina:

Le prove scritte per il concorso a quattro posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale di cassa della Tesoreria centrale, della Cassa speciale dei biglietti di Stato e della Zecca, avranno luogo a Roma nei giorni 15, 16 e 17 dicembre 1947.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 novembre 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1947
Registro n. 9, *foglio n.* 380.

(4967)

Diario delle prove scritte del concorso a sette posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale di cassa della Tesoreria centrale, della Cassa speciale dei biglietti di Stato e della Zecca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 21 agosto 1946, col quale è stato indetto un concorso per esami a sette posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale di cassa della Tesoreria centrale, della Cassa speciale dei biglietti di Stato e della Zecca, riservato ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 1947, n. 128017/12106/2.8.2/1.3.1, con la quale si autorizza lo svolgimento delle prove scritte del suindicato concorso nei giorni 18, 19 e 20 dicembre 1947;

Determina:

Le prove scritte per il concorso a sette posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale di cassa della Tesoreria centrale, della Cassa speciale dei biglietti di Stato e della Zecca, riservato ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, avranno luogo a Roma, nei giorni 18, 19 e 20 dicembre 1947.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 novembre 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1947
Registro n. 9, *foglio n.* 381.

(4966)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.